

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Viene costituita un'associazione denominata "AssoConcerti – Associazione Italiana Musica dal Vivo", qui di seguito per brevità chiamata "Associazione". L'Associazione è senza scopo di lucro, ed è retta dal presente Statuto. L'associazione potrà partecipare quale Associato ad altre associazioni, organizzazioni, enti, reti aventi scopi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha attualmente la propria sede legale a Roma in via del Gesù n. 62, ma su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, può spostarla in ogni altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere di aprire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo eventuale scioglimento potrà essere deliberato con le modalità stabilite nel presente Statuto.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione viene costituita come associazione di categoria al fine di promuovere e sviluppare la diffusione della musica in genere e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, sia in Italia che all'estero, sottolineando il ruolo determinante della musica e in modo più ampio della cultura per l'arricchimento del tessuto sociale e civile delle realtà locali e dell'intero Paese, occupandosi in modo particolare delle tematiche e delle questioni relative al comparto della musica dal vivo, rappresentando e tutelando gli interessi delle categorie degli operatori e delle imprese del settore, produttori, distributori, agenti, organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, e promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle loro professionalità.

L'Associazione svolge funzioni di rappresentanza e sindacato delle imprese e operatori della musica dal vivo in tutte le sedi legislative, contrattuali e sindacali e nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, e tutela in ogni sede, anche giudiziaria, gli interessi collettivi della propria categoria.

Essa monitora l'attività legislativa e amministrativa nelle materie di interesse della categoria sia a livello nazionale che locale e propone ogni proposta di innovazione e modifica normativa e regolamentare opportuna negli interessi della categoria stessa.

Essa rappresenta i suoi Associati presso organismi politici ed amministrativi e può stipulare accordi e contratti collettivi con persone private ed altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in genere.

L'Associazione riconosce l'importanza della contrattazione nazionale e territoriale di secondo livello e pertanto si propone di partecipare alla contrattazione, stesura e stipula ed alla firma dei CCNL di categoria ed ai relativi rinnovi, sia di concerto che conferendo mandato di rappresentanza ad altre Associazioni o Confederazioni cui aderisce, e alla creazione e promozione di Enti Bilaterali, Fondi interprofessionali, Fondi di Assistenza sanitaria e quant'altro previsto dal CCNL.

Essa fornisce ai propri Associati, eventualmente anche attraverso studi e strutture professionali convenzionate o società appositamente costituite, servizi di consulenza ed assistenza.

Se richiesto dalle parti interessate, l'Associazione può intervenire per promuovere o instaurare procedure di mediazione, arbitrali, di conciliazione, con lo scopo di dirimere controversie fra gli Associati.

L'Associazione si attiva inoltre con i suoi stessi Associati per porre in essere tutte quelle iniziative che possano apparire utili od opportune, quali la redazione di un codice etico, la creazione di registri o elenchi professionali e la individuazione, anche di concerto con la Pubblica Amministrazione, di protocolli e procedure che possano migliorare la qualità dei servizi resi agli

spettatori. L'Associazione, nell'ambito della sua attività, si propone altresì di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore musica.

L'Associazione può promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di materiali e contenuti di qualsiasi genere, resi in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, fisico o digitale, e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità.

L'Associazione svolge l'attività di formazione ed aggiornamento professionale degli associati e degli operatori del settore della musica dal vivo in generale, e promuove l'attività di comitati di studio su temi di particolare interesse, anche con finalità di analisi del mercato di riferimento e del suo sviluppo.

L'Associazione non ha scopo di lucro ma può compiere tutte quelle operazioni, anche economico-finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

ART. 5 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione quegli operatori che, come persone fisiche, imprenditori individuali o persone giuridiche costituite secondo le forme societarie o associative previste dalla legislazione italiana e residenti o aventi sede legale in Italia, svolgono una o più delle seguenti attività:

- produzione, distribuzione, organizzazione di rappresentazioni, manifestazioni e spettacoli di musica dal vivo, effettuati in qualsiasi luogo e struttura
- organizzazione, allestimento e coordinamento di tournée musicali

Gli Associati si distinguono in Associati fondatori, Associati ordinari e Associati onorari.

Sono Associati fondatori le persone fisiche, imprenditori individuali e persone giuridiche che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Possono diventare Associati ordinari quegli operatori che, come persone fisiche, imprenditori individuali o persone giuridiche, svolgono una delle attività suddette, rispettando i requisiti previsti nell'apposito Regolamento di ammissione.

L'adesione di eventuali Associazioni è subordinata al requisito che l'associazione stessa svolga anche attività commerciale e pertanto sia titolare di partita IVA e sia iscritta alla CCIAA.

Sono Associati onorari quelle persone fisiche che, proposti da almeno dieci Associati e indipendentemente dalla attività che svolgono, possono contribuire in modo rilevante al prestigio, all'autorevolezza ed al raggiungimento dei fini della Associazione. Tale riconoscimento viene deliberato dall'Assemblea con la maggioranza degli Associati. L'Associato onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali.

Tutti gli Associati, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi, hanno diritto di voto, partecipano all'Assemblea e ad ogni attività associativa, ricevono informazioni periodiche sull'attività della Associazione e usufruiscono dei servizi, dell'assistenza e delle convenzioni stipulate dall'Associazione, nei limiti previsti dalle convenzioni stesse.

Gli Associati aventi personalità giuridica partecipano alla vita associativa ed esprimono il proprio diritto di voto in Assemblea attraverso il legale rappresentante o l'amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ovvero uno specifico rappresentante formalmente delegato dai medesimi.

Gli Associati si impegnano a promuovere le finalità associative, rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e le norme di autodisciplina vigenti all'interno dell'Associazione e ad adeguarsi agli accordi collettivi stipulati dall'Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni in genere.

Gli Associati non possono partecipare ad altre associazioni aventi finalità non compatibili con quelle dell'Associazione.

ART. 6 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La domanda di ammissione ad Associato ordinario deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo su apposito modulo, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti

occorrenti per l'ammissione e della documentazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione prevista e sottoscritta come "presentatori" da due Associati.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'apposito Regolamento d'ammissione dei candidati Associati.

Il Consiglio Direttivo può motivatamente negare l'ammissione al richiedente quando risulti che lo stesso, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, non abbia rispettato i criteri e le regole posti dal Codice Etico e dagli altri atti di autoregolamentazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla eventuale richiesta da parte di un Associato iscritto come persona fisica o ditta individuale, di estensione dei benefici e delle convenzioni stipulate dall'Associazione ad una società, non già associata, indicata successivamente al momento dell'iscrizione o di cambiamento della società di riferimento, purché lo stesso dimostri di esserne legale rappresentante o amministratore dotato di potere di rappresentanza, o socio con una quota di almeno il 20% del capitale sociale, e la società in oggetto svolga una delle attività indicate all'articolo che precede rispettando i requisiti previsti dal Regolamento di ammissione.

Art. 7 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Ogni Associato può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'Associato decade quando non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine dell'esercizio finanziario; all'Associato moroso dovrà essere inviata diffida scritta, e la sua decadenza sarà definitiva se lo stesso non dovesse procedere a sanare il proprio inadempimento entro 10 giorni dalla data certificata di invio della diffida stessa.

L'Associato ordinario decade anche quando cessa l'attività imprenditoriale nel settore musicale, quando perde i requisiti stabiliti per l'ammissione o nella delibera con la quale è stato ammesso.

I casi di decadenza vengono esaminati e deliberati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Un Associato può essere escluso qualora subisca protesto o versi in uno stato accertato di sovraindebitamento, entri in liquidazione giudiziale, sia ammesso ad una procedura di concordato o altra procedura concorsuale, o quando sussistano gravi motivi etici o giuridici risultanti in una condanna definitiva da parte di un Tribunale dello Stato Italiano.

Un Associato può anche essere escluso come sanzione per grave violazione dello Statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione.

La pratica di esclusione viene istruita dal Collegio dei Probiviri che, se approvata, la sottopone all'Assemblea, che delibera con una maggioranza dei due terzi degli Associati presenti, che rappresentino comunque almeno la metà degli Associati iscritti.

L'Associato che ha esercitato il diritto di recesso, che è stato dichiarato decaduto o che è stato escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né diritto ad alcun rimborso delle quote versate e si intende automaticamente decaduto da ogni organo o incarico in seno all'Associazione; perde definitivamente ogni qualifica assunta precedentemente e, nel caso intendesse iscriversi nuovamente all'Associazione, anche se fondatore, dovrà seguire l'iter di ammissione previsto per i nuovi Associati.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Tesoriere, se nominato,
- il Segretario Generale, se nominato,
- il Collegio dei Revisori dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione devono essere di comprovata buona reputazione e condotta morale, civile e professionale, nonché in possesso dei seguenti requisiti giuridici:

- a) essere residente in Italia;
- b) godere dell'esercizio dei diritti civili, non essere interdetto, ne' inabilitato, o sottoposto a delle misure di prevenzione, non aver negli ultimi cinque anni subito protesti o essersi trovato in uno stato accertato di sovraindebitamento, e, parimenti, non essere stato amministratore o possessore di azioni o quote di partecipazione superiori al venti per cento di società di persone o di capitali protestate o sottoposte a liquidazione giudiziale ovvero ammesse ad una procedura di concordato o altra procedura concorsuale negli ultimi cinque anni
- c) non aver riportato condanne penali superiori a tre anni, o comunque per dei reati dolosi connessi all'esercizio imprenditoriale tali da venir considerati non compatibili con l'adesione all'Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) non aver procedimenti penali in corso per reati di associazione per delinquere o di tipo mafioso.

La durata delle cariche sociali viene deliberata dall'Assemblea e alla scadenza sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati fondatori, ordinari e onorari, in regola con il pagamento delle quote associative.

Ad essa partecipano inoltre, con diritto di voto, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo in carica, anche se non Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma scritta, anche telematica, almeno quindici giorni prima della riunione a ciascun Associato nel domicilio risultante dal libro soci, con l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede dell'Associazione), la data, l'orario e l'ordine del giorno. Il domicilio degli Associati risultante dal libro soci deve essere aggiornato a cura ed onere di questi; l'Associato non potrà eccepire alcun difetto di convocazione se non avrà preventivamente comunicato per iscritto a mezzo PEC la variazione del proprio indirizzo.

Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo degli Associati, possono essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci non oltre cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine possono convocarla anche i Revisori dei conti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente qualora almeno un quinto degli Associati, comunque non inferiore a dieci Associati, ne faccia richiesta motivata con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea:

- a) impartire le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e i programmi preventivi;
- c) stabilire le quote associative annue e la misura dei contributi associativi variabili da versare da parte degli Associati;
- d) eleggere gli Organi Sociali e deliberare la durata di tali cariche;
- e) modificare lo Statuto;
- f) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto, nonché stabilire codici di comportamento degli Associati;
- g) approvare il Regolamento di ammissione dei candidati Associati;
- h) deliberare sull'esclusione degli Associati ai sensi dell'art. 7;
- i) ratificare accordi e contratti collettivi stipulati dall'Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- k) deliberare su ogni altra questione proposta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.

La titolarità di voto nell'Assemblea è attribuita al fine di garantire un'equilibrata rappresentatività a tutti gli Associati e a tutte le componenti facenti parte dell'Associazione.

Ciascun Associato è portatore di un voto.

Ciascun Associato inoltre è portatore in Assemblea, oltre al voto di base, di un numero di ulteriori voti ponderati, calcolati in relazione all'entità dei contributi associativi variabili previsti dal successivo art.17 (quindi eccedenti la quota associativa annuale) versati nell'esercizio precedente alla data di svolgimento dell'Assemblea, come di seguito stabilito:

- a) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi associativi variabili di importo compreso tra euro 25.000 ed euro 49.999 è portatore di un ulteriore voto;
- b) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi associativi variabili di importo compreso tra euro 50.000 ed euro 124.999 è portatore di ulteriori 2 (due) voti;
- c) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi associativi variabili di importo compreso tra euro 125.000 ed euro 249.999 è portatore di ulteriori 3 (tre) voti;
- d) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi associativi variabili di importo compreso tra euro 250.000 ed euro 499.999 è portatore di ulteriori 4 (quattro) voti;
- e) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi associativi variabili di importo superiore ad euro 500.000 è portatore di ulteriori 5 (cinque) voti.

In ogni caso, nessun socio potrà esprimere in Assemblea più del decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti all'Assemblea stessa.

Qualora più Associati facciano riferimento alla stessa Società, ciascuno di essi sarà portatore di un voto di base, ma i voti ponderati di cui ai paragrafi precedenti verranno espressi da uno solo di essi, indicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dell'adunanza assembleare.

Il voto può essere esercitato dagli Associati aventi diritto anche conferendo ad altro Associato avente diritto di voto presente all'Assemblea specifica delega scritta che dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. Ogni Associato presente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge:

- l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquantapercento) più uno degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- delibera a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche o nulle.

Di norma il voto è palese, tranne quando deve essere osservata la segretezza, con le modalità proposte dal Presidente, perché è previsto dallo Statuto, è deciso dall'Assemblea o attiene a questioni che riguardano la persona di un Associato.

Le deliberazioni adottate dalla Assemblea obbligano ed impegnano gli Associati della Associazione, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea, deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, copia del quale deve essere comunque disponibile presso la sede della Associazione per la consultazione degli Associati.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto con voto a scrutinio segreto dall'Assemblea. Esso resta in carica generalmente tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea compreso tra i tre e gli otto, più il Presidente eletto dall'Assemblea stessa.

Sono eleggibili i titolari di diritto di voto in Assemblea o anche altri soggetti non associati, che presentino entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea una proposta scritta di candidatura, sottoscritta, nel caso di non associati, da un numero di associati che insieme siano portatori in assemblea di almeno 10 voti.

Ciascun Associato può indicare su apposita scheda il nominativo di candidati in numero pari alla metà dei membri da eleggere, arrotondati al numero intero maggiore. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto l'Associato iscritto da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto l'Associato più giovane per età.

Il Consiglio Direttivo

- a) provvede alle funzioni di controllo sull'attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell'Associazione espressi dall'Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell'Assemblea generale;
- b) esamina ed approva le domande di adesione di nuovi Associati, e delibera su eventuali casi di decadenza da tale qualifica;
- c) esamina e approva le domande da parte degli Associati di estensione dei benefici a favore di società indicata successivamente al momento di iscrizione o di cambiamento della propria società di riferimento;
- d) nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non Associati, finalizzati all'esame e alla risoluzione di determinati problemi e all'attuazione di compiti specifici;
- e) approva preliminarmente, prima di sottoporli alla ratifica definitiva da parte dell'Assemblea, eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;
- f) esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo prima che vengano sottoposti all'Assemblea;
- g) determina gli eventuali compensi o gettoni di presenza del Presidente e degli altri eletti agli organi sociali, che dovranno essere specificamente indicati nei bilanci preventivi e consuntivi;
- h) delibera l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti dell'Associazione ed il loro trattamento stipendiale;
- i) provvede a redigere e conservare i libri sociali, ed espressamente il libro soci, il libro verbali dell'Assemblea ed il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, copia dei quali deve essere comunque disponibile presso la sede della Associazione per la consultazione degli Associati;
- j) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti almeno ogni due mesi.

Se non espressamente richiesta dal Presidente la presenza fisica dei suoi membri, le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche in via telematica.

Il Consiglio è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e, salvo diverse disposizioni statutarie, delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazioni a scrutinio segreto, la delibera si considera respinta.

I Consiglieri decadono se ingiustificatamente non partecipano a due sedute consecutive o a più della metà delle riunioni tenute durante l'anno.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più componenti, vengono cooptati nel Direttivo i candidati risultati primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva. In caso di parità di voti

di preferenza, viene eletto l'Associato iscritto da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto l'Associato più giovane per età. Devono essere indette elezioni suppletive solo se il numero dei Consiglieri scende sotto il numero minimo di tre consiglieri, oltre il Presidente in carica, altrimenti il Consiglio può restare in carica fino alla scadenza prevista.

Dello svolgimento e delle decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo, copia del quale deve essere comunque disponibile presso la sede della Associazione per la consultazione degli Associati.

Art. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto con voto a scrutinio segreto dall'Assemblea.

E' eleggibile il titolare di diritto di voto in Assemblea o anche altro soggetto non associato, che presenti entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea una proposta scritta di candidatura, sottoscritta, nel caso di non associato, da un numero di associati che insieme siano portatori in assemblea di almeno 10 voti.

I candidati Presidenti debbono rispettare i seguenti requisiti:

- non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio;
- godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo né aver svolto il mandato parlamentare.

È eletto Presidente il candidato che ottiene in Assemblea il voto della maggioranza degli iscritti. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, in seconda votazione viene eletto chi ottiene più voti nel ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti al primo turno.

La durata della carica è generalmente di tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa. La decadenza del Presidente per qualsiasi motivo non comporta la decadenza di tutti gli altri organi sociali. Fino all'elezione di un nuovo Presidente, ne assume le veci il Vice-Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo.

Egli dirige e coordina l'attività dell'Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.

Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese correnti, effettua tutte le operazioni sui conti correnti e depositi bancari e postali, controlla la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, o delega all'uopo un terzo avente le funzioni di Tesoriere, conferendogli tutti i relativi poteri; provvede alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Associazione; redige e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea annuale il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sull'attività svolta.

Per quanto riguarda spese straordinarie o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.

Di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina, anche tra i non Associati, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere.

Può nominare, anche fra i non associati, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività; egli può anche conferire deleghe operative per il compimento di singoli compiti ad altri soggetti, anche non associati.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Presidente nomina fra i componenti del Consiglio Direttivo uno o due Vice Presidenti, uno dei quali Vicario, che durano in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le veci ed entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, può nominare un Segretario Generale, anche tra i non Associati.

Il Segretario Generale coadiuva ed eventualmente, su sua richiesta, sostituisce il Presidente nell'esecuzione dei suoi incarichi associativi.

In particolare, al Segretario generale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa, sovrintende all'organizzazione degli uffici, ai rapporti con il personale dipendente ed i collaboratori e consulenti interni ed esterni, alla tenuta degli archivi e alla gestione dei servizi dell'Associazione.

Firma la corrispondenza ordinaria dell'Associazione

In caso di assenza del Tesoriere, il Presidente può conferirgli delega per la gestione economico-amministrativa ordinaria.

Del suo operato tiene costantemente informato il Presidente, al quale risponde direttamente.

Presenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Se non disposto diversamente al momento della nomina, rimane in carica a tempo indeterminato. Il Presidente in carica ha comunque il diritto di revocarne l'incarico in qualsiasi momento.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario decorre generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Annualmente, alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione dell'attività svolta ed alla relazione dei revisori.

Copia di tali documenti deve rimanere disponibile presso la sede dell'Associazione per la consultazione degli Associati.

Art. 15 - SINDACI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina, anche fra non Associati, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e due supplenti. Almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro nazionale dei revisori Contabili.

Ciascun Associato può votare per non più di tre candidati. Sono eleggibili solo i candidati che presentino una proposta di candidatura scritta entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, e supplenti i due successivi in ordine di preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto l'Associato iscritto da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto l'Associato più anziano per età. L'eletto che abbia conseguito il maggior numero dei voti tra quelli che soddisfano il requisito di essere iscritto nel registro nazionale dei Revisori Contabili, assume la carica di Presidente del Collegio.

La durata della carica è la stessa di quella stabilita dall'Assemblea per il Consiglio Direttivo e ne segue le sorti in caso di decadenza.

La carica di revisore dei Conti è incompatibile con quella degli altri Organi Sociali.

Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione affinché la stessa sia conforme alle norme di legge e alle deliberazioni dei competenti organi sociali; ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo che deve essere presentato loro almeno 20 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e presenta all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

Art. 16 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- dai contributi, lasciti e donazioni concessi da persone o da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi degli Associati e dei sostenitori,
- da garanzie e fidejussioni degli Associati,
- da beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci degli anni precedenti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative iniziali ed annuali, ordinarie e straordinarie,
- dal ricavato dell'attività sociale.

E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Art. 17 - QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Gli Associati si impegnano a contribuire alla vita sociale dell'Associazione versando i contributi associativi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea annuale.

I contributi associativi constano di una quota associativa annuale che copre l'anno dell'esercizio finanziario così come stabilito nel precedente articolo 14, e da un contributo associativo variabile stabilito, secondo parametri oggettivi valevoli per tutti gli Associati, in un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina, anche fra non Associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri e due supplenti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nell'Albo degli Avvocati.

Per l'elezione, valgono le modalità sopra previste per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata della carica è la stessa di quella stabilita dall'Assemblea per il Consiglio Direttivo e ne segue le sorti in caso di decadenza.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di sorvegliare il comportamento degli Associati e prende ogni provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice di comportamento, degli atti e dei Regolamenti adottati dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza e comunque con il voto favorevole del Presidente del Collegio, e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali e l'esclusione. Queste ultime due sanzioni devono essere ratificate dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi degli Associati presenti, che rappresentino comunque almeno la metà degli Associati iscritti.

In caso di esclusione di un Associato per cause di particolari gravità, in attesa della ratifica da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri può decidere per l'immediata sospensione cautelativa dell'associato sanzionato, che deve essere sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, gli Associati soggetti a sanzioni possono fare appello all'Assemblea Generale.

Con l'atto stesso della loro domanda di ammissione all'Associazione, gli Associati rimettono al Collegio la soluzione di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto, degli atti e Regolamenti adottati dall'Associazione, delle disposizioni emanate

dagli organi sociali e le eventuali controversie sorte tra gli Associati e l'Associazione, e rinunciano a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei membri componenti i suoi Organi Sociali, anche nell'eventualità di sanzioni comminate e poi revocate dall'Assemblea.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti all'Associato interessato, che ha facoltà di fornire a propria difesa la documentazione o quant'altro ritenga utile al procedimento in corso, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso.

Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta di qualunque Associato.

Il membro del Collegio dei Probiviri che fosse parte in causa in una controversia sottoposta all'esame del Collegio stesso, dovrà astenersi dalla presenza alle riunioni in cui è all'ordine del giorno la controversia che lo riguarda.

Le decisioni e le sanzioni del Collegio dei Probiviri sono sempre comunicate a tutti gli Associati.

I verbali del Consiglio dei probiviri sono segreti, con la sola eccezione per il Presidente dell'Associazione in carica.

Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti, che rappresentino comunque almeno la metà degli Associati iscritti.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti. Nella stessa delibera l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi o ad associazioni aventi fini sociali di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.